



Comune di  
**MUROS**  
PROVINCIA DI SASSARI

## Ordinanza del Sindaco

**N. 4 DEL 05-05-2024**

**OGGETTO:** Prescrizioni comunali per la prevenzione del pericolo di incendi. Anno 2024.

### IL SINDACO

- Premesso** che diverse aree private site nel centro urbano, nella immediata periferia, nell'agglomerato industriale e nell'agro sono interessate da un eccessivo sviluppo di vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva nonché da vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea che fuoriesce dai confini della proprietà, lungo i tracciati della viabilità pubblica;
- Considerato** che da tali situazioni, oltre a denotare lo stato di incuria delle aree, con ripercussioni negative sul decoro della zona in cui ricadono, possono rappresentare un grave pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di animali nocivi (ratti, zecche, blatte, ecc..) ed incrementano, con l'alta temperatura della stagione primaverile estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/34 del 30.04.2024 - "Piano regionale di previsione. Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2024";
- Visto** l'allegato 8 "Prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016."
- Rilevato** che dal 1° giugno, è vigente il "periodo di elevato pericolo di incendio boschivo", e che tale periodo si protrae sino al 31 ottobre, salvo ulteriori disposizioni in considerazione dell'andamento meteorologico stagionale (art. 7 - Periodo di elevato pericolo, all.8);
- Ravvisata** la necessità di attuare ogni possibile intervento utile a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, a prevenire gli incendi;
- Ritenuto** di dover eliminare tutti gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti da tali situazioni al fine di garantire l'igiene e la salute pubblica ed evitare il proliferare di insetti e parassiti vari;

Attesa	la necessità di adottare i provvedimenti opportuni e necessari onde prevenire situazioni di pericolo per la salute, l'igiene e l'incolumità pubblica e la tutela dell'ambiente;
Richiamata	la Delibera di Giunta comunale n.26 del 21.03.2024, con la quale si approva il "Catasto incendi" relativo alle perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco nelle annualità 2008-2022;
Vista	la Legge 21.11.2000, n. 353 e ss.mm.ii.
Vista	la Legge Regionale 27.04.2016, n. 8 e ss.mm.ii.
Visto	l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

### **p.q.m. ORDINA**

La premessa forma parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

#### **1. nell'area urbana ed in periferia, entro il 1° giugno 2024:**

- a) i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti edificabili, giardini e simili, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono tenuti a procedere ad una radicale pulizia dei terreni posseduti a qualsiasi titolo, in particolare dalle stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, e al loro conferimento in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati; procedendo a nuova pulizia dei terreni qualora, con il decorso del tempo, si verificasse un'ulteriore crescita delle erbacce e sterpaglie, almeno fino a tutto il mese di ottobre;
- b) ai medesimi soggetti sopra indicati, sono tenuti a provvedere entro gli stessi termini a una radicale potatura di siepi, rampicanti, rami d'albero e simili che fuoriescono sulle pubbliche vie, marciapiedi, piazze, giardini, ecc.;

#### **2. nelle aree extraurbane, entro il 1° giugno 2024:**

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla precedente lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati al ricovero del bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori di terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28 dell'allegato approvato con Deliberazione G.R. n. 15/7 del 23.04.2021, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori dei terreni limitrofi alle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

**3. nelle strade e pertinenze stradali, entro il 1° giugno 2024:**

- a) l'A.N.A.S. S.p.A., le amministrazioni ferroviarie, le Province, i Consorzi Industriali e di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, devono provvedere al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia di almeno 3 metri, ovvero, qualora di larghezza inferiore, per l'intera area di pertinenza;
- b) i soggetti competenti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Codice della Strada", devono provvedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo;

**4. nei depositi di materiale infiammabile o combustibile, entro il 1° giugno 2024:**

- a) i fornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- b) i proprietari e gestori di cui al comma precedente hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o fornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta del materiale stoccato;

**5. relativamente ai tagli boschivi ed agli interventi selvicolturali, entro il 15 maggio 2024,** chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Il frasame da lasciare in situ per scopi di protezione del suolo deve essere distribuito in "andane" lungo le curve di livello in modo da non creare accumuli di materiale combustibile;

**6. per le linee e cabine elettriche, entro il 1° giugno 2024:**

- a) i proprietari e i gestori di elettrodotti devono:
  - eliminare tutti i contatti di fronde con le linee elettriche aeree nude, attraverso il taglio di rami o il taglio raso (per una fascia di almeno 3 metri per la media tensione e di 1 metro per la media tensione) di alberi che, trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con il movimento, generare incendi nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo;
  - provvedere a predisporre un piano di manutenzione da attuare prima dell'inizio del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo;
- b) i proprietari dei terreni devono consentire l'accesso ai loro fondi per l'esecuzione dei lavori richiesti mediante raccomandata A/R dal proprietario o gestore delle linee elettriche. Nei casi in cui i proprietari dei terreni non consentono l'accesso ai fondi per l'esecuzione dei lavori entro 15 giorni, i gestori di elettrodotti, devono segnalare il fatto al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ed avvisare i proprietari dei terreni che hanno l'onere di adempiere alle prescrizioni antincendio, precisando le modalità;

**7. Insediamenti turistico-ricettivi e simili:**

Entro il 1° giugno, nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, della L.R. n. 11 del 11.05.2015 e di cui all'art. 13, della L.R. n. 16 del 28.07.2017, nei condomini, comunioni private, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento, nelle aree extraurbane adibite a parcheggio, ubicati in aree boscate di cui all'art. 2, o confinanti con aree boscate, cespugliate o arborate, con terreni coltivati o incolti e pascoli, i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio contenute nel presente articolo.

In tutte le attività ricettive di cui al primo comma, deve essere predisposta obbligatoriamente un'adeguata area destinata al parcheggio, tale da proteggere le autovetture dai danni in caso di

incendio proveniente dall'esterno, sia da evitare il propagarsi all'esterno di un eventuale incendio sviluppatosi all'interno all'area di parcheggio. Le aree parcheggio attrezzate a servizio di discoteche, locali di intrattenimento, località balneari, spiagge e simili devono essere realizzate in maniera da garantire la protezione delle autovetture in caso di incendio proveniente dall'esterno e avere adeguati sistemi di protezione dal fuoco. In particolare si devono prevedere le seguenti dotazioni:

- a) le aree devono essere provviste di almeno due accessi su fronti contrapposti o comunque permettere ai veicoli una via di fuga alternativa in caso d'incendio;
- b) lungo il perimetro, laddove possibile e ritenuto necessario dal Comune competente, deve essere realizzata una fascia parafuoco, che deve essere arata all'inizio della stagione estiva o mantenuta verde con adeguate innaffiature;
- c) le aree da adibire a parcheggio devono avere superficie di fondo con assenza di vegetazione, stoppie o simili; non possono essere destinate a tale servizio aree nelle quali la vegetazione non sia stata completamente rimossa o ricoperta da inerti.

#### **8. Proroghe.**

Per cause di forza maggiore o qualora le condizioni meteorologiche siano tali da determinare ritardi, per l'esecuzione delle attività preventive di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 24, gli Ispettorati forestali competenti, possono prorogare i termini previsti su istanza dell'Ente interessato o del soggetto titolare. La proroga non può superare la data del 30 giugno.

### **RENDE NOTO CHE**

Ai sensi dell'ex art. 7 comma 1 del "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025" approvato con Delibera G.R. n. 11/34 del 30.04.2024 contenente "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016", dal 1° giugno al 31 ottobre vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo".

Nel suddetto periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" è vietato, ex art. 8 del suddetto Allegato 1:

- a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;
- b) utilizzare fuochi d'artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
- c) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innescò di un incendio, di cui all'art. 2 della L. 353/2000 e ss.mm.ii.;
- d) smaltire braci;
- e) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- f) fermare gli automezzi a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio, sino al 31 ottobre 2024.

Chiunque avvista un incendio e chiunque sia in possesso di informazioni utili all'individuazione del responsabile di un incendio, è tenuto a segnalarlo telefonando al numero verde 1515 del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale o al numero 112 Numero Unico per le Emergenze

### **AVVERTE**

1. che i trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti con l'applicazione delle seguenti sanzioni, fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato e per danni arrecati a terzi:

- a) la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al punto 1 sarà punita a norma dell'art. 7bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad € 150,00 stabilito con Deliberazione G.C. n. 154 del 23.12.2019;
- oltrechè alla sanzione accessoria dell'obbligo dell'esecuzione degli interventi necessari entro e non oltre 3 giorni dalla contestazione o notifica del verbale. Successivamente all'applicazione della sanzione pecuniaria e comunque decorso inutilmente il termine entro il quale provvedere alla pulizia dell'area, si procederà con l'emissione di ordinanza contingibile ed urgente nominativa questa volta rivolta specificatamente nei confronti del soggetto inadempiente, con l'avvertimento che, in caso di ulteriore inottemperanza, si procederà d'ufficio a spese dell'interessato, nonché con denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di cui all'articolo 650 del Codice Penale;
- b) Sono punite a norma dell'articolo 10, comma 6, della legge 21 novembre 2000 n. 353 (come modificata dal decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modifiche, nella legge 8 novembre 2021, n. 155) che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000 a € 50.000, le violazioni ai seguenti precetti recati dalle presenti prescrizioni:
- articolo 8, comma 1 "Azioni vietate nel periodo di elevato pericolo";
  - articolo 9 "Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di elevato pericolo";
  - articolo 10 "Manifestazioni pirotecniche nel periodo di elevato pericolo";
  - articolo 11 "Riduzione delle biomasse combustibili e apertura e ripulitura dei viali parafuoco";
  - articolo 12 "Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali";
  - articolo 13 "Pianificazione degli abbruciamenti";
  - articolo 14 "Sospensione delle autorizzazioni";
  - articolo 15 "Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di elevato pericolo";
  - articolo 16 fasce a presidio dei "Terreni e fabbricati";
  - articolo 17 "Strade e pertinenze stradali";
  - articolo 18, comma 2, fasce a presidio dei "Depositi di materiale infiammabile o combustibile";
  - articolo 19, rimozione dei "Residui dei tagli boschivi e degli interventi selvicolturali";
  - articolo 20 "Linee e cabine elettriche";
  - articolo 24 "Insediamenti turistico-ricettivi e simili".
- c) Restano ferme le sanzioni accessorie di cui all'articolo 24, comma 5, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, che prevede, in caso di violazione dei precetti di cui al comma 1, lettera f) della stessa legge da parte di esercenti di attività turistiche o agrituristiche, la sospensione della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività, con efficacia decorrente fino al termine dell'accertata ottemperanza ai precetti medesimi.
2. Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 o, in via alternativa e straordinaria, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

**DISPONE**

1. che la Polizia locale, gli Ufficiali della Compagnia barracellare, tutte le Forze dell'Ordine nonché gli altri soggetti istituzionalmente preposti, siano incaricati del controllo, del rispetto della presente Ordinanza e dell'applicazione delle relative sanzioni;
2. che la presente Ordinanza sia trasmessa agli organi competenti, affissa all'Albo pretorio nei termini di legge e resa nota, anche per estratto, nei luoghi di maggior affollamento del paese;

### **INFORMA**

1. che, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area tecnico manutentiva e Sicurezza pubblica.

IL SINDACO  
Federico Tolu